



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10/ 06/2022
DELL' ASSOCIAZIONE "ANDROMEDA APS "

Oggi, Venerdì 10 Giugno 2022, alle ore 19,00, in Verona, via Luciano Ligabò, 6 ,si è riunita con il seguente O.d.G.:

1. Modifiche statutarie ai fini del recepimento delle normative di cui al decreto leg.vo n.117/2017
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Bonetti Damiano che chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Burti Flavia, che accetta. Il Presidente, constatata la presenza in proprio o per delega dei soci: e precisamente: Bonetti Damiano, Burti Flavia, Cattelan Federica, Romanini Giancarlo, Adami Cristina, Mazzurana Linda e Chiavegato Marcella e dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., il Presidente espone all'Assemblea che ai fini dell'iscrizione al RUNTS – sez APS di cui al decreto leg.vo n. 117/2017 è necessario procedere alla modifica dello statuto sociale.

Si da pertanto lettura integrale del nuovo testo di Statuto.

Dopo un breve confronto lo stesso viene posto ai voti e con voto palese unanime viene approvato come da testo allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante .

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 20,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Verona, 10/06/2022

Il Presidente

La Segretaria

Bonetti Damiano
nato a: S. Bonifacio (VR) il 24/07/1969
residente a : Verona, via Paolo Sarpi, 27
C.F. BNTDMN69L24H783J

Damiano Bonetti

Burti Flavia
nata a: Boussu (Belgio) il 03/08/1950
residente a: Verona, via Galileo Galilei, 11
C. F. BRTFLV50M43Z103F

Flavia Burti

Cattelan Federica
nata a: Padova il 20/11/1965
residente a: Verona, via Sansovino, 1A
C. F. CTTFRC65S60G224K

Federica Cattelan

Romanini Giancarlo
nato a: Verona il 13/10/1963
residente a: Verona, via Sansovino, 1A
C. F. RMNGCR63R13L781I

Giancarlo Romanini

Adami Cristina
nata a: Verona, il 06/07/1971
residente a: Badia Calavena (Verona) viale Walterio, 7
C. F. DMCST71L46L781A

Cristina Adami

Mazzurana Linda
nata a: Merano (Bolzano) il 08/09/1973
residente a: Sant'anna D'alfaedo (Verona) via Roma, 31
C. F. MZZLND73P48F132D

Linda Mazzurana

Chiavegato Marcella
nata a: Verona, il 25/03/1975
residente a: Verona, via P. Rotari, 10
C. F. CHVMCL75C65L781C

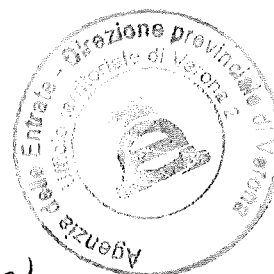
Marcella Chiavegato

Allegato : Nuovo testo di Statuto approvato.

REG. _____
S.A. _____
T.S. _____
TOTALE _____
Liquidati-€ 328,00

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA
a data del timbro a calendario 17 GIU. 2022
posto a lato 2030
Atti Privati Serie 3 N. _____
PER IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Massimo Vezzani



ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Andromeda aps" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Luciano Ligabò 6, 37133 VERONA (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

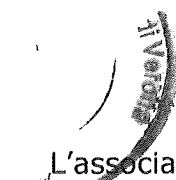
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'Associazione di promozione sociale, costituita ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e modifiche successive ha come scopo la realizzazione delle seguenti attività d'interesse generale previste dall'art. 5 del decreto citato:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione esercita le attività di interesse generale sopraindicate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si propone di svolgere tale attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare l'associazione **"Andromeda aps"** divulga e promuove il benessere psicofisico attraverso: conferenze, corsi e pratiche per una corretta alimentazione e una migliore conoscenza del proprio corpo. Si svolgono test di intolleranze alimentari, consigli nutrizionali, tecniche di riequilibrio energetico.

A titolo di esempio, non esaustivo, si pensi al fatto di vivere a contatto con l'ambiente naturale (non inquinato), mangiare alimenti biologici e/o biodinamici, praticare attività per il benessere fisico e mentale, ricercare appagamento nelle relazioni lavorative, familiari ed amicali, oltre a coltivare una sincera ricerca spirituale.

Le attività specifiche possono essere a titolo di esempio, non esaustivo, le seguenti:

- Test intolleranze alimentari e consigli nutrizionali;
- Educazione alle tecniche di massaggi tradizionali ed olistici e riflessologia plantare taoista
- Conferenze, corsi individuali e di gruppo
- Introduzione a reiki, pranoterapia, piramidotecnica e lavaggio energetico

L'associazione potrà altresì ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati e realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato, nonché svolgere servizi a favore degli associati e terzi.

L'associazione potrà altresì svolgere attività diverse secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell'articolo 16 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 4, comma 3.

ART. 6 (Ammissione)

Possono essere associati donne e uomini che accettano gli articoli dello Statuto e che si riconoscono nei valori e negli scopi dell'associazione.

Gli associati si distinguono in:

- 
- a) Soci fondatori;
 - b) Soci ordinari;
 - c) Soci onorari;

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione, sono soci ordinari le persone fisiche che operano attivamente nell'ambito dello scopo sociale, sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione dall'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali, scientifici, morali o culturali.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo e pagare la quota associativa. La domanda, dovrà contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde:

-per recesso che dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

-per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'associazione, che verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire all'assemblea; l'associato escluso ha tempo 30 giorni per richiedere la pronunzia dell'Assemblea, che dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di appello.

-per decesso;

-per morosità nel versamento della quota associativa per almeno due anni.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, cessino di far parte dell'associazione, non hanno diritto al rimborso della quota associativa. La qualità di associato non è trasmissibile.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Il consiglio direttivo
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;

Le cariche sociali di cui sopra sono assunte e assolte a titolo gratuito.

- **Organo di controllo, se si superano i parametri di bilancio previsti dal decreto n.117/2017.**
- **Organo di revisione, se si superano i parametri di bilancio previsti dal decreto n.117/2017.**

ART. 11 (L'assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati sono convocati in assemblea da Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. E' ammessa la tenuta della riunione in videoconferenza e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea, oltre che sul bilancio, delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, sulla nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sui regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le delibere assembleari sono valide in prima convocazione con la presenza, anche per rappresentanza, di almeno metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero di questi ultimi.

Se le delibere assembleari concernono le modifiche dello statuto sono valide con la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Tutte le delibere sono validamente adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione la delibera deve essere adottata con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare mediante delega scritta fino anche se membro del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo. Nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea è presieduta da Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il presidente, vicepresidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato all'organo di controllo e/o la revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla richiesta di riesame della delibera di esclusione degli associati a cura dell'associato escluso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Presidente e Vicepresidente)**

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'assemblea degli associati.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Presidente :

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- sovrintende alle attività dell'Associazione ed alla esecuzione delle delibere degli organi sociali;

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, l'assemblea è convocata e presieduta dal Vice Presidente. Ad ogni altro effetto il Presidente in caso di assenza o impedimento è



sostituito dal Vice Presidente, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 14 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo che definisce le linee e le priorità delle attività di cui all'art. 5, elabora i programmi da sottoporre all'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. I membri durano in carica due anni e possono essere rieletti. Esso è composto da 5 (cinque) componenti rappresentativi di entrambi i generi, scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo:

- propone il regolamento interno delle attività dell'associazione;
- predispone il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, se dovuto per legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce, salvo approvazione dell'Assemblea le quote associative.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Esso è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o mail. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati e la loro esclusione,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto dal consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio diretto, tenuto dallo stesso;
- d) il libro dell'organo di controllo tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono;



d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al presidente.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi per il perseguimento delle attività di interesse generale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.s.

ART. 19 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.



Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

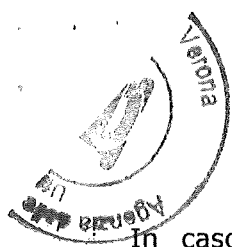
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.



ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

ART. 31
(Controversie)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Verona, amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale

